

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 328/CGF

(2013/2014)

### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 250CGF– RIUNIONE DEL 31 MARZO 2014

#### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi- Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**1) RICORSO A.S.D. DONATELLO CALCIO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. CRISSETIG LORENZO** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell’11.12.2013)

Con reclamo in data 29 gennaio 2014, la A.S.D. Donatello Calcio ha impugnato e chiesto la revoca della decisione della C.V.E. pubblicata su Com. Uff. n. 11/D con la quale, in accoglimento del reclamo del Parma Football Club S.p.A., è stata annullata la certificazione dell’Ufficio Lavori e Premi di riconoscimento alla A.S.D. Donatello del premio alla carriera, ai sensi dell’art. 99 *bis* N.O.I.F., per il debutto nella Nazionale Under 21 del calciatore Lorenzo Crisetig avvenuto in occasione della gara Cipro – Italia del 9 settembre 2013.

Sostiene la reclamante A.S.D. Donatello che la decisione della C.V.E. impugnata sarebbe errata in quanto il ricorso del Parma non avrebbe potuto e dovuto essere esaminato nel merito, stante la sua inammissibilità ed improcedibilità per indeterminatezza e genericità dei motivi addotti. Al contrario la C.V.E. avrebbe deciso la controversia, accogliendo l’eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla A.S.D. Donatello sulla base di una circostanza nuova – l’esordio in Nazionale Under 21 del calciatore Crisetig già nell’amichevole Italia-Danimarca dell’11 agosto 2010 – addotta dal Parma con una memoria inammissibile e tardiva, e comunque non risultante da atti ufficiali e quindi non rilevabile d’ufficio.

Il reclamo è infondato nel merito e va dunque respinto, non ostando alla relativa disamina la questione pregiudiziale sollevata dalla reclamante.

Omette invero la reclamante di considerare che, ai sensi dell’art. 37, comma 3, N.O.I.F., dinanzi a questa Corte possono prodursi nuovi documenti, purchè comunicati alla controparte, e che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, N.O.I.F., questo Giudice dispone comunque dei più ampi poteri di indagine e di accertamento.

Tanto basta per concludere che la circostanza dell’esordio in Nazionale Under 21 del calciatore Crisetig in occasione dell’amichevole Italia - Danimarca disputatasi nell’agosto 2010, da ritenersi comunque legittimamente introdotta nel corso della discussione orale del 10 dicembre 2013 dinanzi alla C.V.E., è acquisibile, occorrendo anche d’ufficio, da questa Corte, risultando essa da atti ufficiali della Federazione, a prescindere dunque dalla ammissibilità e ritualità della sua acquisizione agli atti del giudizio di primo grado che in questa sede la reclamante contesta.

In presenza di una eccezione di prescrizione del diritto al premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. che la stessa A.S.D. Donatello riconosce essere stata tempestivamente sollevata in primo grado dal Parma, la decisione della C.V.E. che detta eccezione ha accolto appare meritevole dunque di conferma, potendosi effettivamente ritenere documentato ed accertato (anche solo in questa sede) il pregresso esordio in Nazionale Under 21 del Crisetig già nel 2010, con conseguente applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 25, comma 3, C.G.S., in punto di effettiva maturazione delle eccepite prescrizione, attesa la natura "ufficiale", per gli effetti del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F., della gara nazionale amichevole del 2010, secondo la giurisprudenza, anche di questa Corte, di cui non v'è motivo dal discostarsi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Donatello Calcio di Udine.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" EX ART. 99 N.O.I.F. IN FAVORE DELLA S.C. CARONNESE PER IL CALC. REDAELLI MAURO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D dell'11.12.2013)**

Con reclamo in data 3 febbraio 2014 la A.C. Pavia S.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione della Commissione Vertenze Economiche, pubblicata sul Com. Uff. n.11/D dell'11 dicembre 2013, con la quale è stato respinto il ricorso proposto in primo grado dalla predetta società contro la certificazione, da parte dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., del premio di addestramento e formazione tecnica in favore della S.C. Caronnesse s.r.l. per il calciatore Mauro Radaelli.

La A.C. Pavia S.r.l. ha chiesto, in totale riforma della delibera della Commissione Vertenze Economiche, che sia dichiarata l'insussistenza del diritto della S.C. Caronnesse S.r.l. al premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. per il calciatore Mauro Radaelli, con conseguente nullità, annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti a ciò connessi, ivi compresa la certificazione dell'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. del 07 ottobre 2013.

Alla riunione del 31 marzo 2014 il legale della ricorrente ha esposto, oralmente, la propria tesi difensiva insistendo per l'accoglimento del gravame.

La controversia è stata quindi trattenuta in decisione.

Il reclamo, a parere di questa Corte, è infondato e come tale va rigettato.

La A.C. Pavia S.r.l. ha dedotto che l'Ufficio Lavoro e Premi non avrebbe tenuto conto del fatto che, al momento della stipula del contratto fra la A.C. Pavia S.r.l. e il calciatore Mauro Radaelli, avvenuta in data 30 agosto 2012, quest'ultimo non era più vincolato con la S.C. Caronnesse S.r.l., perché era stata contestualmente sottoscritta una variazione di tesseramento a titolo gratuito in favore di essa ricorrente, con il consenso della società dilettantistica di provenienza.

Ricorrerebbe quindi nel caso di specie la tipica ipotesi di svincolo del calciatore dalla società dilettantistica di appartenenza disciplinata dall'art. 113, comma 1, lett. b) N.O.I.F., che si realizza con la manifestazione di consenso da parte della società dilettantistica, necessaria quando la stipulazione del contratto professionistico intervenga, negli specifici periodi fissati dal Consiglio Federale, a stagione sportiva avviata.

Opererebbe in questo caso, sempre secondo la società reclamante, la disposizione di cui all'art. 99, comma 1-bis, N.O.I.F., in forza della quale il premio di addestramento e di formazione tecnica non spetta "qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica."

A parere di questa Corte la richiesta pervenuta alla squadra professionistica è lecita e legittima in ossequio all'attuale normativa in materia.

Fino a qualche anno fa le società dilettantistiche pur avendo deciso con il calciatore di porre termine, "consensualmente", al rapporto con lo stesso hanno acquisito dalla società professionistica

presso la quale questo si era tesserato il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall'art. 99 N.O.I.F..

Ciò era reso possibile dal tenore letterale, non chiaro e univoco, dell'art. 99 N.O.I.F..

L'articolo prevedeva che "a seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da professionista, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla Società dilettantistica un premio di preparazione e formazione tecnica."

Tale disposizione, poco chiara e di tenore dubbio, ha favorito negli anni le società dilettantistiche che, anche in presenza di un atleta, "svincolato", ex art. 108 N.O.I.F., hanno ottenuto il pagamento del premio previsto dall'art. 99 N.O.I.F..

Sul punto la Corte di Giustizia Federale si è più volte espressa per l'obbligo, per le società professionistiche che tesseravano un calciatore dilettante, anche se svincolato ex art. 108 N.O.I.F., di pagare un premio di addestramento e formazione tecnica alla società presso la quale il calciatore aveva svolto l'ultima attività dilettantistica. Questo perché, secondo la Corte, l'accordo rescissorio che interveniva tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell'art. 108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui veniva pattuito, non poteva comportare alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell'art. 99 N.O.I.F..

L'interpretazione a suo tempo data da questa Corte era, in ogni caso, perfettamente in linea con il dettato previgente della norma in questione.

A chiarire tale situazione è intervenuta una delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., la n. 118/A del 25 maggio 2010.

Con il citato provvedimento, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha parzialmente modificato l'art. 99 N.O.I.F. aggiungendo a detto articolo il comma 1-bis, che così recita: "il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica".

Ciò significa che in presenza della decadenza del tesseramento ex art. 108 N.O.I.F. niente è dovuto alla società dilettantistica ex art. 99 N.O.I.F..

Nel caso che ci riguarda, come correttamente evidenziato dalla Commissione Vertenze Economiche e dalla stessa società ricorrente, siamo in presenza di uno Svincolo per la stipulazione di contratto da "Professionista", ex art. 113, comma 1, lettera b) N.O.I.F., che prevede il consenso scritto della società dilettantistica quanto il contratto, viene stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Infatti, nel nostro caso la stipula del contratto fra il calciatore Mauro Radaelli e la A.C. Pavia S.r.l. è intervenuta in data 30 agosto 2012 e quindi oltre il termine del 31 luglio 2012, il che ha comportato il mancato utilizzo di quanto previsto dall'art. 99, comma 1, lettera a) N.O.I.F. (tesseramento automatico).

Se è vero, com'è vero, che la stipulazione del contratto da "professionista" da parte di un calciatore "non professionista" comporta sempre lo svincolo del calciatore, ex art. 113 N.O.I.F., è altrettanto vero che trattasi di rapporti in corso per i quali lo svincolo e il successivo tesseramento da "professionista" avvengono senza soluzione di continuità, sia si tratti di fattispecie regolate dal comma 1, lettere a) dell'art. 113 N.O.I.F., sia si tratti di casi regolati dal comma 1, lettera b) del citato articolo.

La società dilettantistica, in questi casi, ha diritto a vedersi corrispondere dalla società professionistica che tesserò il calciatore, il premio di addestramento e di formazione tecnica previsto dall'art. 99 N.O.I.F..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.C. Pavia S.r.l. di Pavia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO A.S.D. SICULA LEONZIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INVALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALC. CONIGLIO MATTIA GIUSEPPE E MIRABELLA ANGELO IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.2.2014)

La A.S.D. Sicula Leonzio ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti nella riunione del 7 febbraio 2014 (Com. Uff. n. 15/D), in ordine al tesseramento dei calciatori Coniglio Mattia Giuseppe e Mirabella Angelo.

La vicenda processuale è riassumibile come segue.

La Commissione Tesseramenti era stata chiamata a giudicare della regolarità dei tesseramenti dei suddetti calciatori su richiesta di giudizio n.61 del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sicilia, innanzi al quale era pendente il giudizio relativo alla gara A.S.D. Sicula Leonzio/Comprensorio Normanno nella quale erano stati schierati i suddetti calciatori.

Il punto nodale della vicenda, portato all'attenzione del Giudice Sportivo Territoriale e di riflesso a quella della Commissione Tesseramenti, si sostanzava nella contestazione della validità dei tesseramenti a seguito di trasferimento con atti sottoscritti dal Presidente dell'A.S.D. Football Club Acireale nel periodo durante il quale allo stesso era stata inflitta la sanzione dell'inibizione (dal 3 maggio 2013 al 31 ottobre 2013).

Sulla base di tale circostanza, incontestata ed incontestabile, la Commissione Tesseramenti, dopo aver sottolineato la chiara lettera dell'art.19 comma 2 C.G.S., si pronunciava per l'insanabile invalidità del trasferimento dalla A.S.D. Football Club Acireale alla A.S.D. Sicula Leonzio dei calciatori Coniglio Mattia Giuseppe e Mirabella Angelo, in quanto posti in essere da soggetto sanzionato con l'inibizione temporanea e, quindi, in violazione del divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti ha avanzato ricorso la A.S.D. Sicula Leonzio, che, dopo alcune osservazioni preliminari in ordine al regolare svolgimento dei campionati sportivi, si sofferma sulla supposta erronea valutazione della Commissione Tesseramenti dei presupposti di fatto e diritto posti a base della decisione ed in particolare sulla interpretazione dell'art. 19 comma 2 C.G.S., sulla natura giuridica della decisione della Commissione Tesseramenti e sulla giustificata mancata conoscenza del provvedimento sanzionatorio nei confronti del Presidente dell'A.S.D. Football Club Acireale da parte della dirigenza della A.S.D. Sicula Leonzio.

Sulla base di tali considerazioni la società ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento della validità dei tesseramenti in questione, o, in via subordinata della non retroattività dell'invalidità degli stessi.

Si è costituita in giudizio la Polisportiva Dilettantistica Comprensorio Normanno, la quale chiedeva il rigetto del ricorso avanzato dalla società A.S.D. Sicula Leonzio, richiamando anche il contenuto normativo degli art. 95 comma 8 N.O.I.F., ("L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali.....") e 10 comma 1 C.G.S., che prevede che sono privi di effetti gli atti conclusi da soggetti non autorizzati, inibiti o squalificati.

La Corte di Giustizia Federale, sentite le parti e valutate le risultanze processuali, ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso avanzato dalla società A.S.D. Sicula Leonzio, per le seguenti motivazioni:

1) Il chiaro tenore letterale dell'art.19 comma 2 C.G.S. sancisce il divieto, per i soggetti sanzionati con la sanzione dell'inibizione, di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2) L'attività di tesseramento non può essere ricondotta tra gli atti amministrativi consentiti dall'art. 19 comma 8 C.G.S., in quanto attività rilevante per l'ordinamento sportivo nazionale.

3) L'invalidità degli atti (rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale) posti in essere dal soggetto inibito sono invalidi *ex tunc*, non essendo nel caso di specie invocabile il principio di

buona fede, richiamato in altre decisioni per statuire una invalidità *ex nunc*, in quanto il chiaro dettato dell'art. 19 commi 2 e 8, non lascia spazio a suggestive ipotesi interpretative.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sicula Leonzio di Lentini (Siracusa).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO A.S.D. FOOTBALL CLUB ACIREALE AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALC. GODINO LORENZO, GALLIPOLI MARIO, CORDOVA FRANCESCO, RICCA CARNELO, MARLETTA FABIO GIUSEPPE, COSTA DANIELE, NICOLOSI SALVATORE, COCUZZA GIUSEPPE, CATALANO ORAZIO, TESSERATI PER A.S.D. FOOTBALL CLUB ACIREALE, E CARBONARO GIUSEPPE TESSERATO SPORT CLUB SIRACUSA; ADOTTATA SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.2.2014)

La A.S.D. Football Club Acireale ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti nella riunione del 7 febbraio 2014 (Com. Uff. n. 15/D), in ordine al tesseramento dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Cordova Francesco, Ricca Carmelo, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe, Catalano Orazio, tutti tesserati per A.S.D. Football Club Acireale, E Carbonaro Giuseppe, tesserato per la società Sport Club Siracusa.

La vicenda processuale è riassumibile come segue.

La Commissione Tesseramenti era stata chiamata a giudicare della regolarità dei tesseramenti dei suddetti calciatori su richieste del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sicilia., innanzi al quale erano pendenti i giudizi relativi a gare nelle quali erano stati schierati i suddetti calciatori.

Il punto nodale della vicenda, portato all'attenzione del Giudice Sportivo Territoriale e di riflesso a quella della Commissione Tesseramenti, si sostanziava nella contestazione della validità dei tesseramenti in quanto sottoscritti dal Presidente dell'A.S.D. Football Club Acireale nel periodo durante il quale allo stesso era stata inflitta la sanzione dell'inibizione (dal 3 maggio 2013 al 31 ottobre 2013).

Sulla base di tale circostanza, incontestata ed incontestabile, la Commissione Tesseramenti, dopo aver sottolineato la chiara lettera dell'art.19 comma 2 del Codice di Giustizia Sportivo, si pronunciava per l'insanabile invalidità dei tesseramenti dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Cordova Francesco, Ricca Carmelo, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Cocuzza Giuseppe, Nicolosi Salvatore, Catalano Orazio, in quanto posti in essere da soggetto sanzionato con l'inibizione temporanea, in violazione del divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Riteneva invece valido il tesseramento del calciatore Carbonaro Giuseppe in favore della A.S.D. Sport Club Siracusa.

Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti ha avanzato ricorso la A.S.D. Football Club Acireale, richiamando in primo luogo quanto già sostenuto innanzi al giudice di prime cure, circa la natura meramente amministrativa dell'atto di tesseramento.

In sintesi la società ricorrente, richiamandosi all'art. 19 comma 8 del CDS, che ammette che gli inibiti possano svolgere soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società, sostiene che tra queste vada ricompresa l'attività di tesseramento, con conseguente legittimità dei tesseramenti sottoscritti dal Presidente Nicola D'Amico nel periodo di inibizione.

In subordine, la società ricorrente, richiamando i principi della buona fede e dell'affidamento incolpevole, richiede che l'invalidità dei tesseramenti venga dichiarata con efficacia *ex nunc*.

Infine la medesima società, sulla base di una presunta contraddittorietà della decisione della Commissione Tesseramenti con conseguente disparità di trattamento, chiede che venga dichiarato invalido anche il tesseramento del calciatore Carbonaro Giuseppe per la società A.S.D. Sport Club Siracusa.

Si è costituita in giudizio la A.S.D. Sport Club Siracusa, la quale dopo aver sostenuto la validità del tesseramento del proprio calciatore Carbonaro, chiedeva il rigetto del ricorso avanzato dalla società A.S.D. Football Club Acireale, richiamando anche il contenuto normativo degli art. 95 comma 8 N.O.I.F, (“L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali.....”) e 10 comma 1 C.G.S., che prevede che sono privi di effetti gli atti conclusi da soggetti non autorizzati, inibiti o squalificati.

La Corte di Giustizia Federale, sentite le parti e valutate le risultanze processuali, ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso avanzato dalla società A.S.D. Football Club Acireale, per le seguenti motivazioni:

- 1) Il chiaro tenore letterale dell’art.19 comma 2 C.G.S. sancisce il divieto, per i soggetti sanzionati con la sanzione dell’inibizione, di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- 2) L’attività di tesseramento non può essere ricondotta tra gli atti amministrativi consentiti dall’art. 19 comma 8 C.G.S., in quanto attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale.
- 3) L’invalidità degli atti (rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale) posti in essere dal soggetto inibito sono invalidi *ex tunc*, non essendo nel caso di specie invocabile il principio di buona fede, richiamato in altre decisioni per statuire una invalidità *ex nunc*, in quanto, da un lato, il Presidente D’Amico era ben consapevole della sanzione inflittagli, dall’altro il chiaro dettato dell’art. 19 commi 2 e 8, non lascia spazio a suggestive ipotesi interpretative.

Ugualmente va respinto il ricorso, in ordine alla posizione del calciatore Carbonaro Giuseppe, in quanto la decisione della Commissione Tesseramenti risulta immune da vizi logici o giuridici che la possano rendere censurabile.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Football Club Acireale di Acireale (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

---

**Publicato in Roma il 17 giugno 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete